

***Carte libri memorie. Conservare e studiare gli archivi di persona***

Materiali dalla giornata di studio organizzata da  
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso, 26 ottobre 2007

***Consultabilità dei documenti e tutela della privacy***

PAOLA CARUCCI (Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Roma)

In considerazione della mia formazione professionale caratterizzata da una lunga permanenza presso l'Archivio centrale dello Stato, che ho poi diretto per cinque anni, mi sono occupata della consultabilità dei documenti recenti dapprima come impegno quotidiano di lavoro, dedicandovi poi una attenta riflessione teorica. Ho avuto, infine, anche la fortuna di poter partecipare al dibattito relativo alla normativa che oggi regola questa materia e che è oggettivamente abbastanza complessa. Nell'ambito delle fonti documentarie, la questione della consultabilità per gli archivi personali è ancora più delicata.

Gli archivi personali sono una realtà che si viene a costituire nel corso dell'Ottocento. Fino a quell'epoca abbiamo quasi esclusivamente archivi familiari nei quali possono trovarsi nuclei di documenti relativi a singoli esponenti della famiglia, che tuttavia fanno sempre parte dell'archivio familiare: l'archivio familiare può presentarsi, infatti, come un fondo complesso, cioè come un archivio di archivi. La formazione degli archivi personali risale al secolo XIX perché, evidentemente, lo sviluppo della borghesia porta a far emergere anche persone di oscuri natali, le quali si affermano nella società per i loro meriti, in campo politico, imprenditoriale, letterario, artistico, in qualsiasi altro campo, e quindi producono una documentazione legata alle loro specifiche attività. Di solito la tipologia di documenti che troviamo negli archivi personali è ricorrente: documenti legati al curriculum di studi e alle varie tappe della carriera di una persona, ivi inclusi onorificenze e riconoscimenti, corrispondenze con familiari e professionali (queste ultime sono quelle che interessano di più da un punto di vista storiografico), appunti, relazioni, testi di discorsi ed elaborati di varia natura, pubblicazioni ed eventuali manoscritti, scritti sulle persone, ritagli stampa. Più raramente troviamo negli archivi personali documenti amministrativi e patrimoniali che rappresentano invece una caratteristica particolare degli archivi familiari, spesso costituiti proprio sul nucleo fondamentale della gestione del patrimonio. Naturalmente a seconda dell'attività svolta dalla persona, troviamo anche la documentazione connessa a quell'attività: l'archivio di un architetto conserva disegni, progetti, lucidi, fotografie; l'archivio di un politico relazioni, discorsi, appunti, appunti di telefonate; l'archivio di un attore, penso ad esempio a quello di Peppino De Filippo che era in certo senso l'archivista di famiglia, comprende testi teatrali, fotografie di scena, locandine. L'archivio di Peppino De Filippo è conservato presso l'Archivio centrale dello Stato, mentre mi sembra che quello di Eduardo si trovi presso l'Istituto Vieusseux a Firenze: sarebbe interessante un confronto tra i due fondi, tenendo conto che documentazione relativa al periodo in cui i fratelli De Filippo lavoravano insieme si trova presso l'Archivio centrale dello Stato. Non sempre si riconosce l'interesse di esemplari di quotidiani, spesso con sottolineature, o di ritagli stampa, molto frequenti negli archivi personali. Va, invece, sottolineata l'importanza del ritaglio stampa – basti pensare agli archivi degli organi di

polizia e di informazione che hanno un ufficio specificamente addetto all'analisi dei ritagli stampa ampiamente utilizzati nell'ambito delle indagini – o del giornale con sottolineature che, in un archivio personale, segnala eventi specifici sulla persona o indica l'interesse della persona su determinati eventi. Sono frequenti, altresì, fotografie, audiovisivi e materiali di diversa natura. Talora, con l'archivio viene versata anche la biblioteca, che in alcuni casi risulta importante, perché si lega indissolubilmente con le carte. Per esempio presso l'Archivio centrale dello Stato si trovano le carte di un grande araldista, Von Colleberg, pervenute insieme alla sua biblioteca con volumi anche molto rari legati all'araldica. Gli archivisti, di massima, sono abituati a far trattare il materiale bibliografico dai bibliotecari; è meno diffuso che i bibliotecari facciano trattare dagli archivisti il materiale documentario presente nelle biblioteche. Molto spesso nuclei di documentazione personale sono stati acquisiti da biblioteche insieme a materiale librario di provenienza privata o per donazione o ad altro titolo. Mentre ora la salvaguardia del principio di provenienza è applicato anche ai fondi bibliografici, abbiamo avuto in passato interventi nefasti sulle carte personali, quali l'estrapolazione delle lettere dai fascicoli per costituire serie artificiali di corrispondenza, facendo perdere ogni legame tra le lettere e gli altri documenti che facevano parte integrante del fondo archivistico, rendendo oggi molto difficile la ricostituzione dell'archivio secondo il suo processo di formazione, che è poi l'obiettivo specifico del nostro lavoro.

Da questa sintetica rassegna di materiali possiamo facilmente rilevare che, se la documentazione si riferisce a epoche recenti, è inevitabile imbattersi in problemi di tutela dei dati personali. Nel caso delle carte di un politico, si può entrare anche nell'ambito della riservatezza per motivi di politica interna ed estera. Rientra nelle tradizioni dei politici l'abitudine di portare a casa non solo documenti personali, ancorché connessi all'attività pubblica, ma anche documenti d'ufficio. Uno dei casi più eclatanti è rappresentato dalle carte Crispi: lo statista ha conservato presso di sé cospicui nuclei o addirittura serie del ministero degli Affari Esteri e del ministero dell'Interno. Paradossalmente, in questo caso, la cosa si è rivelata utile in quanto buona parte delle carte del ministero dell'Interno dell'epoca sono andate disperse e attualmente restano, in prevalenza, quelle a suo tempo sottratte da Crispi. Questa pessima abitudine è tuttora diffusa. Ci sono carte nell'ambito dell'attività pubblica che sono al confine tra il personale e l'istituzionale. È comprensibile che una persona porti via quelle più strettamente personali, anche se legate ad attività istituzionali, mentre evidentemente non dovrebbero essere asportate quelle protocollate di uffici incardinati nelle istituzioni. Sta di fatto che nelle carte private dei politici troviamo documenti importanti, anche appartenenti allo Stato, che possono essere riservati non solo per la protezione dei dati personali, ma anche per ragioni di politica interna ed estera.

In questa sede farei più attenzione all'aspetto della tutela dei dati personali negli archivi privati, perché mi sembra che negli archivi di cui si parla oggi è più frequente il riferimento alla riservatezza delle persone che non a documenti in cui si possa riscontrare anche la riservatezza per motivi di politica interna ed estera, tema di grande interesse, anche per la recentissima approvazione della legge sul segreto di stato che reca innovazioni rilevanti, ma che richiederebbe un diverso specifico intervento.

Consideriamo quindi la normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali nel quadro della normativa generale. La legge archivistica del 1963 prevedeva il principio

fondamentale della libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi di stato, con tre eccezioni:

- i documenti riservati per motivi di politica interna ed estera, che diventavano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data, e ciò vale tuttora;
- i documenti riservati per motivi puramente privati di persona, quelli che oggi chiamiamo contenenti dati sensibili, che diventavano liberamente consultabili 70 anni dopo la loro data;
- i documenti dei processi penali, che diventavano liberamente consultabili 70 anni dopo la conclusione del processo.

Fortunatamente questa terza eccezione, completamente destituita di fondamento, è stata soppressa. Uno degli effetti positivi della legge sulla tutela dei dati personali è stato proprio quello di eliminare questo limite lunghissimo per i processi i cui documenti, partendo da un dibattito pubblico, diventavano riservati nel momento in cui venivano versati all'Archivio di Stato. Ne consegue che ora, ove si trovino in un fascicolo processuale singoli documenti riservati, quali ad esempio documenti sanitari, perizie psichiatriche o altro, si applica la norma generale della tutela dei dati personali.

Questa normativa – che prevedeva anche la possibilità di concedere l'autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti riservati per motivi di studio, previo parere della Giunta superiore degli archivi, costituita da archivisti e storici, che vagliava le singole richieste provenienti da tutti gli archivi di stato – è stata correttamente applicata fin quando l'amministrazione degli archivi di stato dipendeva dal ministero dell'Interno e ha consentito un ampio sviluppo della ricerca storica. Basti pensare a tutte le ricerche sul fascismo condotte fino alla metà degli anni settanta, che includevano documenti con dati sicuramente riservati per motivi personali – carte della polizia, rapporti confidenziali – resi accessibili con grande liberalità, attraverso la prassi della "scrematura", cioè della sottrazione dai fascicoli di singoli documenti riservati.

Quando l'amministrazione archivistica, nel 1975, passò al ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la competenza in materia di documenti riservati rimase al ministero dell'Interno e venne affidata a un prefetto preposto all'Ispettorato generale per i servizi archivistici, che la esercitava senza più il conforto della Giunta superiore degli archivi, cioè di un organo tecnico di archivisti e storici, esperti di ricerca di storia contemporanea. La tutela dei documenti riservati e, in sostanza, la possibilità di far ricerca di storia contemporanea ha, pertanto, conosciuto difficoltà molto più serie dopo il trasferimento dell'amministrazione archivistica al ministero dei Beni Culturali. Il ministero dell'Interno, infatti, in assenza del parere di un organismo tecnico-scientifico, ha scelto la strada della chiusura progressiva dell'accesso ai documenti riservati. Anche l'allontanarsi dalla cesura istituzionale seguita alla caduta del regime fascista ha indotto i ministeri e i loro organi periferici a un atteggiamento molto più restrittivo nei confronti della documentazione recente.

Le difficoltà per consentire la ricerca contemporanea si acuirono nel corso degli anni novanta, quando si delinearono contrasti forti tra l'amministrazione dei Beni Culturali, soprattutto dell'Archivio centrale dello Stato, e il ministero dell'Interno, che negava senza giustificazione qualsiasi autorizzazione. Si verificarono però, fortunatamente, due circostanze importanti: fu organizzata la prima (e purtroppo unica) Conferenza nazionale degli archivi e si riuscì a stabilire un rapporto costruttivo tra l'Archivio centrale dello Stato, il ministero dei Beni Culturali e il ministero dell'Interno. Proprio nella giornata della prima

Conferenza nazionale degli archivi in cui si discuteva il tema della riservatezza, il ministro dell'Interno comunicò di aver emanato un decreto ministeriale che introduceva una Commissione consultiva – costituita dal prefetto dell'Ispettorato generale dei servizi archivistici, dal soprintendente all'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante della Commissione per l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, da un rappresentante del Garante dei dati personali e da uno storico contemporaneista – che doveva collaborare con il prefetto per la valutazione e i criteri di decisione in ordine alle autorizzazioni per la consultazione anticipata dei documenti riservati per motivi di studio.

La situazione era diventata particolarmente difficile sul finire degli anni novanta, a seguito dell'approvazione di due importanti leggi:

- la legge del 1990 (modificata nel 2005) sulla trasparenza del procedimento amministrativo che, riconoscendo al singolo il diritto di accesso ai documenti recenti della pubblica amministrazione, creava qualche problema nei confronti di altre persone citate su quei documenti;

- la legge del 1996 (rielaborata nel 2003) sulla tutela dei dati personali, determinata da un'esigenza di salvaguardia delle libertà individuali, che fu, invece, interpretata dal ministro dell'Interno come un ulteriore elemento per negare l'autorizzazione alla consultazione di documenti riservati, nonostante quella norma nulla innovasse in materia di archivi storici.

Il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione attiva, ovvero agli archivi correnti, nei confronti di chi deve tutelare un interesse giuridicamente protetto implica, in effetti, l'esigenza di proteggere eventuali dati sensibili di terzi e impone alle amministrazioni l'indicazione puntuale dei documenti da sottrarre al diritto di accesso per motivi di sicurezza dello Stato, di tutela dell'ordine pubblico, di protezione di misure finanziarie e di salvaguardia della riservatezza delle persone, estendendo tale tutela a gruppi e imprese. Questa normativa è stata interpretata talora come una perdita di potere da parte di alcune amministrazioni che, anche nell'incertezza di valutare quali documenti sottrarre al diritto di accesso, hanno interpretato in maniera estensiva il concetto di riservatezza e scelto, in più di un caso, la via del ritardo dei versamenti agli archivi di stato, senza tenere conto che in base alla normativa vigente anche gli archivi di stato sono tenuti alla salvaguardia della riservatezza (salvo eventuale deroga per motivi di studio disciplinata con la procedura per l'accesso alla consultazione anticipata dei documenti riservati).

L'esigenza di una legge per la tutela dei dati personali deriva, invece, essenzialmente dallo sviluppo dell'informatica e delle nuove tecnologie che permettono in linea teorica almeno – ma l'esperienza ci dimostra che non è solo in linea teorica – una grande concentrazione di dati personali laddove gli archivi tradizionali erano sostanzialmente impene-trabili in quanto un ente per avere informazioni da un altro ente doveva scrivere e ricevere una risposta; sussisteva, in sostanza, un filtro tra l'insieme delle informazioni dell'uno e quello dell'altro. La concentrazione dei dati provenienti da settori diversi, favorita dall'informatica determina, nel caso di una gestione illiberale dell'informazione, il rischio di violare le libertà individuale delle persone. Ne è conseguita l'esigenza, dapprima nei paesi tecnologicamente più avanzati e via via negli altri paesi, di dotare ogni Stato di una legge di protezione dei dati personali, contro la pervasività delle pubbliche istituzioni che attraverso le nuove tecnologie possono interferire nella vita delle persone, superando limiti accettabili. Quindi lo spirito, la filosofia sottesa alla legge sulla tutela dei dati perso-

nali, è quello di una difesa delle libertà democratiche, fatto ben evidenziato da questioni che emergono anche dalla stampa. Questa normativa è stata emanata in Italia solo nel 1996 perché c'era un obbligo dell'Unione Europea dettato dagli accordi di Schengen che imponevano a tutti i paesi dell'Unione di approvare una legge in materia entro il dicembre di quell'anno.

Questa legge ha modificato la legge archivistica del 1963 per quanto atteneva alla riservatezza per motivi puramente personali, il cui termine di accesso era stabilito in 70 anni dalla data dei documenti. Il testo della legge sulla protezione dei dati personali, però, nel definire i dati sensibili, individua dati attinenti all'origine etnica, alle opinioni politiche, religiose, filosofiche, all'appartenenza ad un partito o a un sindacato, e dati attinenti alla vita sessuale, alla salute e situazioni particolarmente riservate di persone. Gli archivisti fecero presente che un limite di 70 anni applicato indiscriminatamente a tutti questi dati avrebbe reso particolarmente difficile la ricerca storica. Si è pertanto riusciti a ottenere dal Garante dei dati personali, autorità istituita dalla stessa legge, l'introduzione di due termini di riservatezza: un termine di 40 anni dalla data dei documenti per quel che riguarda i dati "sensibili", cioè l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose e filosofiche, l'appartenenza a un partito o a un sindacato, e 70 anni per i dati che in gergo chiamiamo "sensibilissimi", salute, vita sessuale e rapporti particolarmente riservati di persone. In effetti, come archivisti, avevamo sempre considerato documenti riservati per motivi puramente personali quelli che contengono informazioni e dati che ora chiamiamo sensibilissimi. Non avevamo mai pensato di estendere la riservatezza a dati quali l'appartenenza a un partito politico o la confessione religiosa o l'appartenenza a un'etnia. Una diversa prospettiva ci fa oggi intendere che – in rapporto all'amministrazione attiva – la protezione di questi dati è rilevante perché mira a evitare discriminazioni nei confronti di persone sulla base dell'appartenenza a etnie diverse o in considerazione delle loro convinzioni, del credo religioso e delle opinioni politiche o dell'appartenenza a partiti e sindacati. La norma cioè ha senso se applicata ai documenti degli archivi correnti, mentre costituisce un limite incomprensibile se rapportata alla ricerca storica che mira, evidentemente, a conoscere proprio gli elementi qualificanti delle persone.

Allo stato attuale, pertanto, abbiamo un termine di 40 anni dalla data dei documenti per la protezione dei dati sensibili e un termine di 70 anni, esattamente come prima, per la vita sessuale, la salute e le situazioni particolarmente riservate di persona. Questi principi sono stati recepiti nel Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, approvato nel 2001, e successivamente nel Codice dei beni culturali, approvato nel 2004, che subentrava al testo unico per la tutela dei beni culturali, approvato nel 1999, in cui era già quasi interamente refluita la legge archivistica del 1963.

Il documento fondamentale per orientarsi sulla consultabilità dei documenti non è, però, né il Codice in materia di protezione dei dati personali (norma approvata nel 2003 che sostituisce la precedente legge del 1996 sui dati personali), né il Codice dei beni culturali che anzi, a mio avviso, crea qualche confusione. Il documento fondamentale è il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, che essendo allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, ha valore di legge.

Questo documento è stato realizzato mettendo a confronto l'esperienza degli archivisti con quella del Garante ed è stato ampiamente discusso anche con rappresentanti del ministero dell'Interno e storici contemporaneisti. Va sottolineato che l'Italia è l'unico paese

europeo che sia riuscito a coordinare in un unico testo le esigenze della tutela dei dati personali con le esigenze della ricerca storica. Il Codice di deontologia e di buona condotta, dunque, è un buon punto di bilanciamento tra il diritto alla ricerca che è riconosciuto dalla Costituzione e il diritto alla tutela della propria riservatezza, che è ugualmente riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione.

Ci si limita, in questa sede, a evidenziare i principi fondamentali cui si ispirano le nuove disposizioni che in parte innovano alla normativa precedente. Va rilevato in primo luogo che le innovazioni sono sostanzialmente positive.

Le eccezioni alla libera consultabilità riguardano ora i documenti riservati per motivi di politica interna ed estera, che continuano a essere liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data; i dati sensibili, cioè quelli attinenti all'origine etnica, alle opinioni politiche e alle convinzioni filosofiche e religiose, all'appartenenza a partiti politici o sindacati che, insieme ai dati giudiziari, diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la data del documento; i dati personali relativi a salute, vita sessuale e situazioni particolarmente riservate e personali che diventano accessibili 70 anni dopo la loro data. I dati giudiziari riguardano essenzialmente la riconoscibilità della persona che abbia in corso un procedimento penale o un procedimento amministrativo, circostanze che, di massima, poco hanno a che fare con la ricerca storica, mentre sono importanti ai fini della tutela nell'ambito della documentazione corrente.

La normativa generale sulla tutela dei dati personali prevede che il trattamento di questi dati debba rispondere a determinati criteri: la rilevazione dei dati personali, da parte dell'amministrazione attiva, deve essere condotta nei limiti della legge, deve essere cioè circoscritta agli effettivi scopi per cui quei dati vengono assunti dalle amministrazioni pubbliche o private e deve limitarsi a dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui i dati stessi sulla persona vengono acquisiti. Ovviamente gli archivi di stato e gli altri archivi storici conservano la documentazione nelle forme in cui è stata prodotta: nell'ambito del trattamento dei dati per scopi di ricerca storica, il ricercatore tratta i dati sensibili nell'ambito della sua ricerca, purché siano ad essa essenziali e pertinenti.

Bisogna fare attenzione ai termini usati nel testo legislativo: il titolare del trattamento dei dati personali è l'istituzione che rileva, conserva o gestisce i dati personali, il responsabile è la persona che di fatto ha la responsabilità del trattamento dei dati sensibili e sensibilissimi, l'interessato è la persona cui si riferiscono i dati. L'interessato ha dei diritti nei confronti della gestione dei dati personali che lo riguardano rispetto all'amministrazione attiva e anche, in misura più circoscritta, rispetto agli archivi di stato e agli altri archivi storici. Ha il diritto, ad esempio, alla correzione dei dati se ritiene che non siano corretti e quindi, se lo richiede, può essere informato sul tipo di dati rilevati, a meno che non si tratti di indagini di polizia o giudiziarie che prevedono una disciplina un po' diversa. L'interessato può chiedere la cancellazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano, se ritiene che l'amministrazione non abbia una informazione completa e rappresentativa. L'interessato può chiedere il blocco dei dati, se si ritiene leso dai dati che sono stati acquisiti su di lui. Questi diritti si possono far valere nei confronti dell'amministrazione attiva e anche nei confronti degli archivi storici. Ma, mentre l'amministrazione attiva può cancellare o correggere, se necessario, i dati, gli archivi storici non possono modificare i dati acquisiti. Se però una persona trova in un archivio storico (archivio di stato o altro archivio pubblico o privato) dei dati che lo riguardano, e non ritiene che siano sufficien-

temente rappresentativi di quella che è stata la sua attività, può depositare documenti in suo possesso presso quell'istituto e chiedere che a ogni studioso che vuole vedere i documenti che lo riguardano siano fatti vedere anche i documenti da lui forniti. Questo è un suo diritto, ma naturalmente l'archivio storico che conserva i documenti deve tenere rigorosamente separati i documenti secondo il principio di provenienza. Per cui le serie che contengono dati sulle persone vengono trattate in maniera distinta rispetto agli eventuali piccoli nuclei di carte private forniti da singole persone. Non sappiamo come operi in concreto il blocco dei dati perché fortunatamente non si è mai verificato il caso: la questione è delicata perché il blocco può essere fatto valere anche dagli eredi, senza un limite di tempo, senza cioè che sia stabilito fino a che livello di generazione un erede possa far valere il diritto. Naturalmente sussiste il principio di massima in base al quale i limiti all'accesso non possono eccedere quelli previsti dalla normativa archivistica, quindi 40, 50 e 70 anni a seconda dei casi e, fatto rilevante, deve tenersi conto nella valutazione circa l'accoglimento o meno del blocco dei dati del loro interesse generale.

La normativa generale stabilisce che il trattamento dei dati personali sia subordinato all'informativa all'interessato, al suo consenso e alla notifica al Garante. Ai fini della ricerca storica non è richiesto il consenso e per quanto attiene all'informativa, questa non è necessaria se risulti eccessivamente oneroso procedervi, mentre può essere necessaria nel caso in cui si scriva la biografia di un vivente. Circa la notifica al Garante, va rilevato che, essendo rappresentato nella Commissione consultiva che coadiuva il prefetto nelle questioni relative alla riservatezza dei documenti, viene informato in quella sede dei trattamenti in corso.

In relazione ai documenti storici delle pubbliche amministrazioni e per gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, il trattamento dei dati da parte degli archivisti consiste nel curarne l'acquisizione, riordinare le carte e compilare gli strumenti di ricerca; essendo riconosciuto come trattamento di interesse pubblico, non richiede il consenso degli interessati. Quindi è molto importante che un archivio privato sia dichiarato di notevole interesse storico e posto, di conseguenza, nell'ambito della giurisdizione delle soprintendenze archivistiche dello Stato.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica prevede una procedura per ottenere la consultazione anticipata dei documenti riservati. Si deve tenere presente che la tutela dei dati personali deve essere garantita da chiunque detenga documenti che contengono dati personali, e questo prescindendo dal fatto che l'archivio, nel caso di un archivio privato, sia dichiarato o meno di interesse storico. Quindi chiunque conserva documenti con dati personali è tenuto a rispettare il diritto al riserbo delle persone. La procedura per la consultazione anticipata dei documenti riservati è prevista, però, esclusivamente per gli archivi pubblici, intesi come istituti di conservazione. E qui si pone un problema di interpretazione con il Codice dei beni culturali.

La procedura di autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti riservati, prevista esclusivamente per gli archivi pubblici, prevede che lo studioso interessato a documenti recenti, nei quali possono trovarsi dati sensibili, presenti all'Archivio di Stato un progetto di studio che individui anche le linee di ricerca che intende seguire; l'Archivio di Stato valuta il progetto, verifica quali sono le serie in cui possono trovarsi documenti riservati, redige un parere motivato e manda il progetto con il parere motivato al prefetto dell'Ispettorato dei servizi archivistici presso il ministero dell'Interno che deve valutare le

richieste provenienti da tutta Italia. Grazie all'attività della Commissione consultiva, la valutazione di queste richieste viene fatta in maniera uniforme per le richieste provenienti da qualsiasi istituto archivistico italiano, prassi che invece era stata interrotta fino al 1998, anno in cui è stata istituita questa Commissione, in quanto il prefetto tendeva a basarsi sui pareri forniti da funzionari delle diverse prefetture. La presenza del rappresentante del Garante assicura un'interpretazione della riservatezza che tenga conto anche dei diritti delle persone. La commissione valuta il tema e stabilisce se sia il caso di dare l'autorizzazione alla consultazione anticipata, se negarla o concederla con delle cautele. Per esempio può essere data l'autorizzazione alla consultazione senza citare i nomi delle persone: nel caso di una ricerca di natura sociologica può risultare inutile citare le persone, mentre, evidentemente, una ricerca di storia politica richiede che vengano citate le persone ed evidenziate le opinioni politiche. A seconda del tipo di ricerca, pertanto, possono essere previste cautele particolari, tra cui il divieto di citare i nomi di persona o anche la scrematura, cioè la sottrazione all'accesso di singoli documenti contenenti dati sensibili: si autorizza la consultazione di un fascicolo personale, ma si escludono ad esempio i documenti sanitari.

Normalmente il prefetto si adegua alla valutazione della Commissione e quindi si può constatare che per gli archivi di stato e per gli archivi storici degli enti pubblici questa procedura funziona piuttosto bene e ha restituito una certa dignità anche agli archivisti che operano negli archivi di stato.

Questa disciplina non si applica agli archivi privati perché sembrava inopportuno estendere i poteri del ministero dell'Interno anche alla sfera dell'attività privata: ci si è chiesto cioè se era lecito che il ministro dell'Interno entrasse nel merito delle attività di fondazioni e altre istituzioni private. Si optò per ritenere di non allargare i limiti dei poteri del ministro dell'Interno. Ne consegue qualche difficoltà per le fondazioni e altre istituzioni private che, non potendo applicare la procedura per l'autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti riservati, intendano ugualmente favorire la ricerca storica nel rispetto della tutela della privacy. Le possibilità di favorire il diritto di ricerca per una istituzione privata sono essenzialmente due. La prima è quella di ottenere il consenso dell'interessato, cosa che non sempre è facile, come ben sa chi si occupa di archivi della letteratura, anche se è bene distinguere la consultazione per motivi di studio dalla utilizzazione dei documenti tutelata dal diritto d'autore. L'altra è la consolidata prassi, largamente applicata negli archivi di stato, della scrematura. Grazie a tale prassi, come accennato in precedenza, l'Archivio centrale dello Stato ha potuto mettere in consultazione la documentazione del periodo fascista già negli anni sessanta e settanta: l'operazione è lunga e impegnativa (personalmente ho passato tanti anni a sfogliare fascicoli e levare ogni singolo documento in cui c'era un dato sensibile o come si diceva all'epoca riservato), ma sicuramente possibile. Naturalmente lo studioso deve essere informato del fatto che ha consultato fascicoli da cui sono stati sottratti alcuni documenti. Tale prassi, inoltre, richiede un'attenta e puntuale gestione dei documenti sottratti che vanno inseriti in apposite cartelle con l'esatta segnatura e periodicamente riesaminati e reinseriti nel fascicolo originario alla scadenza dei termini dell'esclusione dell'accesso; l'inclusione in apposite cartelle con conservazione distinta assicura che non si operino discriminazioni tra gli studiosi.

Per quanto attiene alla gestione dei documenti riservati presso gli archivi pubblici, va rilevato che il fatto che uno studioso abbia ottenuto l'autorizzazione alla consultazione an-



ticipata di documenti riservati, non fa decadere il carattere di riservatezza dei documenti; non significa cioè che quei documenti diventino accessibili per chiunque. Rimanendo riservati, chi voglia ulteriormente consultarli deve presentare un proprio progetto di ricerca. Il Codice prevede che, “a parità di condizioni”, si debba concedere l’autorizzazione anche ad altro studioso. In sede di elaborazione del Codice di deontologia si discusse a lungo per stabilire cosa si intendesse per “parità di condizioni”. La parità di condizioni è stata interpretata, non già in rapporto alla qualifica dello studioso, per cui non è rilevante se il ricercatore sia un ordinario o uno studente, bensì in rapporto alle caratteristiche del progetto di ricerca. Se un ricercatore è stato autorizzato a consultare determinate carte nell’ambito di uno specifico progetto di ricerca (che ad esempio non prevede citazioni di nomi di persone), un successivo studioso che presenti un progetto di ricerca analogo deve essere obbligatoriamente autorizzato. Se, invece, un ricercatore presenta un progetto di ricerca completamente diverso (che implichi ad esempio le biografie di persone citate in quegli stessi documenti), si dovrà valutare nello specifico e, in tal caso, l’autorizzazione potrà essere concessa, negata, o concessa con cautele.

Un’innovazione molto importante è la distinzione che il Codice di deontologia e di buona condotta introduce tra comunicazione e diffusione dei dati. Si tratta di un punto assolutamente importante, che in precedenza non era mai stato preso in considerazione. L’assenza di questa distinzione caricava prima gli archivisti di un eccesso di responsabilità, in quanto, nel momento in cui uno studioso era autorizzato a consultare i documenti riservati e l’archivista li metteva a sua disposizione, lo studioso aveva solo la responsabilità penale nel caso di falso o calunnia nei confronti delle persone citate, mentre non aveva alcuna responsabilità civile e patrimoniale. Se l’archivista si sbagliava e consegnava allo studioso documenti che dovevano restare riservati – cosa che può capitare quando si valuta la documentazione contemporanea, anche con la massima attenzione – poteva risultare corresponsabile dell’uso che ne faceva lo studioso. Un buon rapporto di collaborazione con gli studiosi aiuta a salvaguardarsi reciprocamente da errori che possono avere conseguenze giudiziarie e, per il ricercatore, di esclusione dalle sale di studio. La nuova normativa distingue il concetto di comunicazione da quello di diffusione e chiama direttamente in causa la responsabilità dello studioso. La comunicazione è l’operazione con cui l’archivista mette a disposizione di un destinatario identificato e identificabile la documentazione. La diffusione è invece l’operazione con cui si portano a conoscenza di un pubblico indeterminato i dati riservati per cui è stata concessa l’autorizzazione. È chiaro che se si dà l’autorizzazione alla consultazione anticipata di documenti riservati, questa vale per la singola persona e, dunque, siamo nell’ambito della comunicazione dei dati. Lo studioso ha, invece, la responsabilità dell’uso di quei dati, che possono essere trattati nei limiti in cui siano “essenziali e pertinenti” alla sua ricerca. Lo studioso, il cui obiettivo è in genere la pubblicazione dei risultati della sua ricerca, ha il vincolo di un uso determinato dall’oggetto dell’indagine ed è avvertito della necessità di trattare con discrezione i dati sensibili e con rispetto per le persone cui i dati si riferiscono. I dati sensibili, cioè, non vanno utilizzati in modo scandalistico o senza i necessari controlli di autenticità e veridicità; uno storico serio e documentato è in grado di toccare temi delicati senza incorrere nei rigori della legge. Non a caso l’utente che più inquieta gli archivisti che gestiscono documenti recenti è il giornalista, che, spesso, estrapola una notizia delicata per rappresentarla con maggiore enfasi laddove in un saggio di storia quella stessa notizia può esse-

re fornita correttamente e senza danno per l'interessato. Un esplicito richiamo alla responsabilità non solo penale, ma anche civile e patrimoniale per i danni causati dall'uso dei documenti è sicuramente un fatto che consente agli archivisti di mettere in consultazione una maggiore quantità di documenti riservati, sentendosi tutelati dalla consapevolezza della responsabilità specifica dell'utente. L'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali dice che se c'è un danno derivante dal trattamento dei dati personali, la persona danneggiata può rivalersi ai sensi del Codice civile per il risarcimento del danno.

Questa distinzione tra comunicazione e diffusione è importante anche rispetto alla tendenza attuale di mettere on line strumenti di ricerca e riproduzioni di documenti. Se si decide di mettere in linea e rendere consultabili su internet gli strumenti di ricerca, si deve fare attenzione a cosa è stato scritto come oggetto dell'unità archivistica, tenendo presente che si intende procedere a una diffusione di dati, mentre l'uso degli strumenti di ricerca in sala di studio rientra nel concetto di comunicazione, in quanto ogni ricercatore fornisce nome cognome indirizzo e tema della ricerca. Mettendo gli strumenti di ricerca on line, l'archivista diventa diffusore dei dati, e quindi si assume la doppia responsabilità di chi gestisce i documenti e di chi diffonde dati sensibili. Non so quanto sia presente la consapevolezza dei rischi impliciti nella diffusione di dati inventariali e di riproduzione di documenti. La collaborazione con il Garante solleva le amministrazioni che gestiscono i dati personali da una serie di problemi, perché i criteri di valutazione non sono sempre coincidenti: notizie che a un funzionario dell'amministrazione attiva o a un archivista di stato possono sembrare o non sembrare riconducibili a dati sensibili, trovano una semplice soluzione da parte del Garante che ha una maggiore esperienza. L'attività svolta nell'ambito della Commissione consultiva del ministero dell'Interno è stata importantissima, proprio perché è stata la prima volta in cui rappresentanti di funzioni diverse, ancorché tutte insistenti sulla tutela dei dati sensibili, sono stati chiamati a discutere intorno allo stesso tavolo, confrontando le rispettive posizioni e avvicinandole progressivamente. Per esempio non è stato semplicissimo far spostare l'attenzione del Garante da esigenze determinate dall'attualità dei dati ad un'analisi che deve tenere conto di una più lunga prospettiva temporale, in quanto la ricerca storica si svolge su documenti che risalgono almeno a un trentennio e, dunque, la sensibilità del dato si pone in termini diversi. Così come per noi archivisti risultava difficile capire il fatto che si considera inderogabile la decisione di una madre che dichiara di non voler riconoscere il figlio, anche in caso di malattia genetica ed ereditaria. La valutazione di un dato, visto da prospettive diverse, può sembrare incomprensibile mentre, dal confronto delle varie argomentazioni si arriva a punti di convergenza. L'obiettivo della Commissione consultiva è sempre stato quello di contemperare l'esigenza della ricerca storica con la tutela dei dati sensibili.

Ho detto prima che il Codice dei beni culturali ha creato qualche complicazione in ordine alla consultabilità degli archivi privati. In primo luogo riproduce una disposizione della legge archivistica del 1963, che non sembra compatibile con l'attuale normativa sui dati personali: chi cede, per deposito, dono, vendita o lascito, a un archivio di stato o altro archivio storico pubblico un archivio privato può porre dei limiti alla consultabilità che non operano nei confronti del cedente o persone da esso designate. Ora è evidente che una persona possa decidere che i propri dati sensibili siano liberamente consultabili o accessibili a determinate persone, ma non può farlo se nel proprio archivio sono contenuti

dati che riguardano terzi. Volendo riproporre tale comma, sarebbe stato necessario porre delle cautele a tutela di terzi.

L'altro punto, più delicato, riguarda il tema delle autorizzazioni alla consultazione anticipata dei documenti riservati. Il Codice di deontologia e di buona condotta stabilisce che le procedure per la consultazione anticipata si applicano solo nel caso degli archivi pubblici (archivi di stato e archivi storici di enti pubblici) mentre il Codice dei beni culturali dice che tali procedure si applicano anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico o addirittura anche non dichiarati di notevole interesse storico. Il Codice di deontologia disciplina la possibilità di accesso anticipato ai documenti riservati solo se appartenenti ad archivi pubblici, il Codice dei beni culturali estende, invece, tale disciplina anche a quelli privati, facendo peraltro esplicito riferimento anche al Codice di deontologia. Occorre fare attenzione: negli archivi pubblici sono presenti anche numerosi archivi privati sottoposti alla giurisdizione della pubblica amministrazione e, dunque, assoggettati alla stessa normativa ivi compresa quella relativa alla consultazione anticipata. Diverso è il caso degli archivi privati, gestiti dai privati. Qui c'è un'incompatibilità tra le due norme. Non credo che, allo stato attuale, si sia verificato qualche caso concreto e, quindi, non abbiamo un minimo di giurisprudenza per sapere quale normativa debba prevalere, anche se in materia di protezione dei dati personali è presumibile che debba prevalere la normativa che ne disciplina esplicitamente la tutela.

Va fatto un riferimento a un emendamento al Codice dei beni culturali, inserito nel 2006, che abolisce in sostanza il principio della libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi di stato, in quanto – collegando impropriamente la consultabilità al termine dei versamenti – dice che i documenti sono liberamente consultabili 40 anni dopo l'esaurimento degli affari, anche se versati prima dello scadere di tale termine. La palese incongruità di tale emendamento emerge con chiarezza se si tiene conto che i documenti contenenti dati sensibili diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data, laddove secondo il nuovo emendamento i documenti che non presentano alcun elemento di riservatezza dovrebbero diventare accessibili 40 anni dopo l'esaurimento degli affari, che è un termine assai più lungo. Inoltre, mentre è correttamente prevista una procedura per la consultazione anticipata dei documenti riservati, manca ovviamente qualsiasi procedura per rendere anticipatamente consultabili i documenti che non sono riservati. È stata ripetutamente chiesta l'abrogazione di questo incongruo emendamento, ma finora non è intervenuta la modifica.

Ho accennato in precedenza al diritto d'autore che, evidentemente, può gravare su documenti appartenenti ad archivi personali, come si è evidenziato da parte degli archivisti dell'Istituto Vieusseux, o da parte della dottoressa Zagra. Bisogna però tenere presente che la tutela della privacy e il diritto d'autore sono due diritti diversi, disciplinati da apposite leggi, tra le quali in effetti non c'è un esplicito raccordo.

Il diritto alla privacy riguarda la consultabilità dei documenti per motivi di studio e di ricerca, il diritto d'autore riguarda l'uso di documenti, o meglio i diritti derivanti dalla loro riproduzione e diffusione. Quindi non possiamo applicare ai fini della consultabilità le norme del diritto d'autore, né quelle del diritto d'autore ai fini della consultabilità.

Ai fini della consultabilità dei documenti, valgono i termini di 40 e 70 anni previsti per i dati personali sensibili e sensibilissimi contenuti nei documenti conservati negli archivi di stato e eventuali altri archivi storici pubblici; nel caso di archivi privati dichiarati di note-

vole interesse storico valgono i termini concordati con i sovrintendenti archivistici che, comunque, sono di massima assimilati a quelli previsti per i documenti conservati negli archivi di stato, salvo qualche caso in cui eccezionalmente si accoglie un limite più ampio. L'archivista, pertanto, ove lo studioso abbia ottenuto l'autorizzazione alla consultazione di documenti riservati, deve comunicare i documenti allo studioso, anche nel caso si tratti di un manoscritto o di un disegno. Così, ad esempio, non è escluso che si possa autorizzare un filologo a confrontare due testi letterari. Per quanto attiene, invece, alla diffusione e pubblicazione dei documenti o dei dati si può creare interferenza con le norme del diritto d'autore e dei diritti relativi alla corrispondenza e al ritratto e, pertanto, deve farsi attenzione ai criteri di applicazione della normativa sul diritto d'autore.

È comunque opportuno che, anche quando la cessione di un archivio personale sia a favore di una fondazione o altra istituzione privata, venga informata la competente soprintendenza archivistica che concorda i criteri di accesso con chi cede la documentazione.

Per la tutela del diritto d'autore, che salvaguarda le opere dell'ingegno, sussiste per l'autore il diritto alla paternità intellettuale, illimitato, e quello all'uso patrimoniale dell'opera che ha un termine di 70 anni dalla morte del titolare; le corrispondenze epistolari e le memorie «allorché abbiano un carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata» non possono essere pubblicate, o in qualunque modo portate alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e, nel caso di corrispondenze, del destinatario; dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro assenza, dei parenti fino al quarto grado. Interessi patrimoniali non indifferenti toccano l'utilizzazione di fotografie, audiovisivi e filmati, la cui disciplina non sempre risulta con chiarezza, specie per quanto attiene agli audiovisivi.

Come archivisti siamo tenuti ad applicare correttamente la normativa sulla consultabilità dei documenti, mentre per quanto attiene alla disciplina del diritto d'autore siamo tenuti a darne comunicazione ai ricercatori, che debbono farsi carico delle necessarie liberatorie. Di massima sono gli uffici legali degli editori a curare questi aspetti, molto gravosi per le singole persone.

Naturalmente se un'istituzione privata conserva archivi personali con alta possibilità di documenti gravati dal diritto d'autore, è opportuno che le condizioni specifiche vengano esplicitate, se possibile, nella convenzione che disciplina l'acquisizione: indicazione del proprietario delle fotografie, degli audiovisivi e degli eventuali filmati; verifica delle date di manoscritti, disegni o altre opere dell'ingegno con eventuale liberatoria da parte di chi ha titolo per cedere l'archivio personale. Identificazione, nel caso di corrispondenze, dei documenti tutelati fino alla quarta generazione rispetto a quelli che non rientrano nella specifica disciplina.

Mi sembra di aver evidenziato alcune delle questioni più rilevanti, anche se si tratta, nel complesso, di temi che richiedono ulteriori approfondimenti.